Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare l'articolo 20 relativo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, l'articolo 21, relativo al Dipartimento della Protezione Civile, l'articolo 29, relativo al Dipartimento per il coordinamento amministrativo e l'articolo 32, relativo all'Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Segretario Generale 1° dicembre 2015, che definisce l'organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO il decreto del Segretario Generale 10 agosto 2016, che definisce l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale 2 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 agosto 2011 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'organizzazione interna dell'Ufficio del Segretario generale e dell'Ufficio studi e rapporti istituzionali;
Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, in corso di registrazione, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 e, in particolare, la lettera d), che prevede la riduzione dell’articolazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica da dieci a nove servizi, la lettera e), che prevede la riduzione dell’articolazione interna del Dipartimento della protezione civile, da trentaquattro a trentatre servizi, la lettera h), che prevede la riduzione dell’articolazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, da sei a cinque servizi e la lettera l), che prevede la riduzione dell’articolazione interna dell’Ufficio del Segretario, generale da cinque a quattro servizi;

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare l’organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento per il coordinamento amministrativo e dell’Ufficio del Segretario generale alle modifiche operate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1
(Modifiche al decreto del Segretario generale 1° dicembre 2015, recante l’organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica)

1. L’articolo 8 del decreto del Segretario generale 1° dicembre 2015 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8
Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici

1. L’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici cura il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi sugli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 17
Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. L’Ufficio si articola nel Servizio IX Sistema MIP/CUP, monitoraggio degli investimenti pubblici e degli adempimenti decisi dal CIPE.

3. Il Servizio IX elabora, imposta e gestisce le attività necessarie per lo sviluppo e la diffusione del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del connesso Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Cura la realizzazione del monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale (MGO). Cura il coordinamento e la gestione dei suddetti sistemi informativi e l’integrazione di questi con i sistemi informativi e di monitoraggio di altre Amministrazioni pubbliche, anche attraverso lo sviluppo di adeguate modalità di interconnessione e interoperabilità. Nei settori di propria competenza, predispone le relazioni periodiche che il CIPE trasmette al Parlamento, anche inerenti lo sviluppo, l’applicazione e il funzionamento dei sistemi informativi sopra richiamati. Definisce i requisiti hardware, software e dei servizi di gestione.

4. Il Servizio IX provvede, altresì, a monitorare gli adempimenti stabiliti dal CIPE con le proprie delibere. Effettua e promuove, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, analisi e valutazioni sul grado di utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE, sulla relativa distribuzione geografica e settoriale e sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, anche al fine di elaborare proposte per il CIPE di definimento e/o rifornimento degli stessi. Cura i rapporti tra il Dipartimento e i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), previsti dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riguardo al Nucleo istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura gli affari in materia di attuazione dell’articolo 1 della legge n. 144 del 1999, in particolare in merito alla definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le
Presidenza del Consiglio dei Ministri

informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse. Per quanto di competenza, collabora con gli altri Uffici e Servizi del Dipartimento nella realizzazione di banche dati e sistemi informativi, anche tematici, curandone la coerenza reciproca e con i sistemi MIP/CUP e MGO.»

Articolo 2
(Modifiche al decreto del Segretario generale 10 agosto 2016, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile)

1. Al decreto del Segretario generale 10 agosto 2016 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«e) cura la progettazione, programmazione e realizzazione degli strumenti per il processo di pianificazione strategica e monitoraggio del Dipartimento;

f) elabora modelli organizzativi e procedure per la mappatura delle linee di attività degli uffici e servizi del Dipartimento e l’articolazione dei processi interni;

g) elabora modelli organizzativi e procedure per l’organizzazione del personale del Dipartimento, finalizzati a valorizzarne le professionalità ed attitudini, in coerenza con le priorità della pianificazione strategica;

h) gestisce l’applicazione del sistema di valutazione della dirigenza;

i) cura le relazioni con l’Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alla pianificazione strategica ed alla valutazione della dirigenza.»

b) all’articolo 9, comma 7, la lettera a) è soppressa.

Articolo 3
(Modifiche al decreto del Segretario generale 2 maggio 2011 recante organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo)

1. Al decreto del Segretario generale 2 maggio 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, sono eliminate le parole: «e di una Segreteria Tecnica, composta da personale non dirigenziale»;
Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria dipartimentale per gli affari generali, area funzionale organizzativa di livello non dirigenziale, cui è assegnato un coordinatore. La Segreteria dipartimentale cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e gli Uffici, cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge attività di studio, ricerca, analisi e predisposizione di elaborati su indicazione del Capo del Dipartimento, coordina la comunicazione interna. Provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, all’elaborazione dei dati per la relazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attività amministrative, nonché agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Svolge attività di supporto al Capo del Dipartimento nei rapporti con l’Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità. Gestisce il protocollo informatico e i flussi documentali, cura l’aggiornamento del sito internet del Dipartimento e la connessione con la rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «gli affari generali e» sono soppresse;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: «gli affari generali e» sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: «Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale.» sono soppresse;

f) l'articolo 7 è soppreso.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 recante organizzazione interna dell’Ufficio del Segretario generale)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Servizio per le funzioni istituzionali e per la gestione della Biblioteca Chigiana;»;

b) la lettera d) è soppresa.
Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «Servizio per le funzioni istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio per le funzioni istituzionali e per la gestione della Biblioteca Chigiana»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «per quanto di competenza dell’Ufficio medesimo.», sono aggiunte le seguenti: «il Servizio assicura, altresì, la gestione e la valorizzazione della Biblioteca Chigiana, nelle sedi di Palazzo Chigi e di via della Mercede 96. In particolare il servizio cura lo sviluppo e l’aggiornamento del patrimonio librario nelle materie giuridiche, socio-politiche ed economiche funzionali alle attività istituzionali della Presidenza e nelle materie della bioetica, della biosicurezza e delle scienze della vita, funzionali alle attività di studio dei Consigli operanti in tali materie all’interno della Presidenza stessa. Il servizio promuove lo scambio di informazioni ed il collegamento con altre biblioteche e centri di documentazione al fine di favorire la crescita della qualità dei servizi e delle ricerche offerti. Il servizio favorisce inoltre l’uso delle sedi bibliotecarie come luoghi privilegianti per seminari, incontri, dibattiti, tavole rotonde su tematiche giuridiche e socio-economiche.»;

c) la lettera d) è soppressa.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 24 LUG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE